



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7367/2013 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ e dell'avv. ██████████ (██████████) VIA ██████████  
4 ██████████ REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ██████████  
REGGIO NELL'EMILIA presso i difensori ██████████

**ATTORE**

contro

**COMUNE** ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ PARMA, presso il difensore avv.  
██████████

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



## FATTO E DIRITTO

- rilevato che, la presente procedura trae origine da un accesso effettuato dalla Polizia Municipale [redacted] nell'abitazione di [redacted] C [redacted] e concluso con la redazione di 17 verbali di contestazione relativi alla violazione delle prescrizioni della legge regionale n. 5/2005 in tema di tutela del benessere animale, per avere il C [redacted] tenuto quattro cani in condizioni igieniche del tutto precarie e senza garantire loro cibo e acqua in qualità e quantità sufficienti.

A seguito dell'elevazione di tali verbali, il Comune [redacted] ha accorpato i verbali stessi in quattro provvedimenti definitivi, uno per ciascuno dei cani di proprietà del C [redacted] irrogando quattro ordinanze di pagamento dell'importo di euro 300 ciascuna ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge regionale.

Avverso le ingiunzioni C [redacted] propone la presente opposizione, affidandosi a tre motivi, mentre resiste il Comune [redacted].

La causa, avente natura documentale e non necessitante quindi di istruttoria, deve ritenersi di competenza del Tribunale ex articolo 6 comma 4 lettera c) D.Lgs. n. 150/2011, atteso che le norme a tutela del benessere animale rientrano nella più generale materia della "tutela della fauna"; ed è decisa con la presente sentenza contestuale pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente, resa nelle forme del rito del lavoro ex art. 429 c.p.c., in virtù del rinvio operato dall'articolo 6 comma 1 DPR n. 150/2011:

- ritenuto che, l'opposizione non può essere accolta, essendo infondati tutti e tre i motivi sollevati.

Infatti:

- priva di pregio è la prima doglianza, relativa alla pretesa "*violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa*", in ragione del fatto che sarebbero state verbalizzate nei provvedimenti notificati, solo alcune delle dichiarazioni rese dal C [redacted] (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso).



Infatti, per un verso l'opponente nemmeno deduce quali siano le dichiarazioni, da lui effettuate e rilevanti in relazione ai fatti di causa, che non sarebbero state verbalizzate nei verbali notificati; e per altro verso, le dichiarazioni riportate nel testo dei verbali notificati corrispondono sostanzialmente a quelle, di natura oggettivamente confessoria, rese dal C. [REDACTED] in data 23 agosto 2013 e da lui sottoscritte (cfr. all. 2 sub documento 26 del fascicolo di parte convenuta);

- infondato è anche il secondo motivo di opposizione, attinente ad un preteso "difetto di motivazione" delle ingiunzioni, le quali si riferirebbero *per relationem* a verbali non reperibili dal C. [REDACTED], e che comunque sarebbero state notificate presso la residenza del C. [REDACTED] stesso e non già presso il luogo della sua domiciliazione (cfr. pag. 6 e 7 ricorso).

Sul punto, da una prima angolazione è facile evidenziare che la documentazione richiamata nelle ordinanze, ammesso e non concesso che possa essere ritenuta rilevante per il C. [REDACTED] non è mai stata oggetto di istanza di accesso agli atti e comunque mai è stata domandata al Comune.

Da una seconda angolazione poi, le ordinanze sono state correttamente notificate alla residenza dell'intimato, posto che lo stesso aveva eletto domicilio presso il proprio legale solo nel segmento procedurale relativo alla predisposizione di memorie "ai sensi dell'articolo 18 L. n. 689/1981" (cfr. all. 25 fascicolo di parte convenuta); ed in ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, ogni eventuale invalidità delle notifiche sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo le ordinanze state ritualmente e tempestivamente opposte;

- inaccoglibile è anche la terza contestazione, attinente ad una dedotta "violazione dei principi in materia di concorso apparente di norma... del principio di specialità e del divieto di bis in idem" (cfr. pag. 8 e seguenti ricorso), per avere la pubblica amministrazione sanzionato con quattro distinte ingiunzioni un'unica fattispecie normativa.



In proposito, deve invece ritenersi che la condotta posta in essere dal C. [redacted] in violazione delle norme a tutela del benessere animale, vada sanzionata con riferimento a ciascuno degli animali maltrattati, e cioè a ciascuno dei quattro cani, essendo ogni singolo animale protetto nella sua individualità.

Ciò deve essere ricavato, così come condivisibilmente argomentato dalla difesa della convenuta, sia dall'articolo 13 del trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. n. 130/2008, che dispone espressamente come *"ogni singolo animale è un essere senziente, e, come tale, soggetto singolo al quale assicurare benessere e sanità"*; sia dall'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 27/2002, secondo il quale *"al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale"*; sia dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 5/2005, per il quale *"ai fini della presente legge, per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia ed affezione"*.

Anche sulla base di tali coordinate normative, non può revocarsi in dubbio come l'articolo 3 comma 1 della stessa legge regionale numero 5/2005, posto alla base dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, debba necessariamente essere inteso come norma posta a protezione di ciascun singolo animale, così come pure letteralmente comprovato dall'utilizzo della forma al singolare (*"chiunque conviva con un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure d'attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie la razza"*).

Pertanto ed in conclusione, le condotte poste in essere dal C. [redacted] nei confronti dei quattro animali, sono oggettivamente distinte e non possono essere ritenute integranti un unico comportamento giuridicamente rilevante, ciò che legittima l'emissione di quattro ingiunzioni di



pagamento (mentre irrilevante, in tutta evidenza, è il numero dei verbali di contestazione elevati e poi accorpate nelle quattro ingiunzioni di pagamento).

Quanto poi all'ammontare delle quattro ingiunzioni, l'importo di € 300 ciascuna, corrispondente al massimo editale *ratione temporis* vigente, si giustifica con le condizioni realmente penose e drammatiche nelle quali il proprietario deteneva i quattro cani (cfr. fotografie alle pagine 4-8 della comparsa di risposta);

- considerato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta il ricorso, e per l'effetto conferma le ordinanze 59, 60, 61 e 62 del 30/7/2013, emesse dal Comune [redacted] nei confronti di C [redacted]
- condanna C [redacted] a rifondere al Comune [redacted] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.550, oltre Iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 27/3/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

